

Danno all'immagine della P.A.

Corte dei Conti - Sez. I giurisdizionale centrale d'appello - Sentenza 9 maggio 2014 , n. 641/A

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria FRATOCCHI - Presidente
Dott. Mauro OREFICE - Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO - Consigliere relatore
Dott. Piergiorgio DELLA VENTURA - Consigliere
Dott. Massimo DI STEFANO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 641/2014/A

nei giudizi di appello iscritti ai nn. 41414 e 42128 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente da:

- A. V., rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Citro e dall'Avv. Graziano Ciccarelli, elettivamente domiciliato in Roma, Via D.A. Azuni n. 9, presso lo studio del Prof. Avv. Paolo de Camelis;

- e dal Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia, appellante incidentale;

avverso la sentenza n. 191/11 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, depositata il 28.03.2011;

e nei confronti dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la Lombardia, in persona del suo rappresentante pro-tempore;

e di G. S., rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Allegro ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avv. Fioravante Carletti in Via Lucrezio Caro n. 62;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2013, il Consigliere relatore, dott.ssa Rita Loreto ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dr. Francesco D'Amario, nonché l'Avv. Enrico Allegro per il signor S. Vincenzo, assente il difensore di A. V. e non costituita l'Agenzia delle Dogane;

FATTO

Con atto di citazione la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia ha chiesto la condanna dei signori A. V. e G. S., ex funzionari dell'Agenzia delle Dogane, al risarcimento, in solido, del danno diretto e da disservizio, nonché a titolo di danno all'immagine, in favore della medesima Agenzia delle Dogane.

La condotta illecita causativa di danno veniva individuata nell'abuso da parte dei funzionari del proprio ruolo di verificatori, per avere i medesimi - durante le attività di verifica fiscale - avanzato richieste di denaro ad una Società oggetto di verifica. La scoperta di tali comportamenti illeciti determinava l'arresto dei due funzionari da parte dei Carabinieri di Desio e la loro sottoposizione a procedimento penale, che si concludeva con sentenza di patteggiamento, con condanna alla pena, rispettivamente, il S. di anni uno e mesi 10 di reclusione, l'A. ad anni due di reclusione per i reati, commessi in concorso, di tentata concussione e di abuso d'ufficio continuato e, il solo S., per le mendaci dichiarazioni rese al Servizio Audit dell'Agenzia di non aver svolto consulenze esterne.

In sede disciplinare entrambi venivano sanzionati con il licenziamento senza preavviso.

La Procura attrice aveva chiesto la condanna degli interessati per il risarcimento di varie poste di danno, e precisamente:

- Danno diretto, per violazione del vincolo sinallagmatico tra prestazione lavorativa e salario, conseguente alle consulenze prestate durante l'attività lavorativa e quantificato in euro 37.681,33;

- Danno all'immagine, quantificato in euro 24.000,00;

- Danno da disservizio, pari ad euro 11.543,54;

per complessivi euro 73.224,87.

Con l'impugnata sentenza la Sezione territoriale ha dichiarato inammissibile l'azione per danno all'immagine in relazione ai reati di false dichiarazioni e tentata concussione, il primo perché non rientrante nel novero dei reati contro la P.A., il secondo perché considerato titolo autonomo di reato; ha ridotto in via equitativa il danno diretto e da disservizio a complessivi euro 30.000,00 e quello all'immagine ad euro 8.000,00.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor A. V., mentre il Procuratore Regionale ha proposto appello incidentale nei confronti di entrambi i condannati.

L'appellante principale ha dedotto quali motivi di gravame:

1. La nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo il giudice di primo grado disposto la condanna in solido del signor A. pur avendo riconosciuto nel S. colui che ha incassato la somma di denaro oggetto della concussione nei confronti della P. s.r.l., e per avere preso a base, nel quantificare il danno da disservizio, le retribuzioni dei due dipendenti senza tenere in conto che la retribuzione dell'A. è di circa 1/3 inferiore a quella del condebitore in solido S.;

2. La totale mancanza di valutazione circa le prove offerte agli atti dagli Ufficiali di P.G. delegati dal P.M. penale, dalle quali era emerso che il signor A. non aveva mai richiesto o ricevuto denaro;

3. L'omessa valutazione dei precedenti di servizio dell'appellante;

4. L'inesatta quantificazione del danno erariale e l'erroneità della condanna in solido per il complessivo importo, seppure calcolato sulla base delle retribuzioni di differenti entità percepite dai condannati.

Con appello incidentale il Procuratore Regionale per la Lombardia ha formulato le seguenti doglianze:

1. Ha in primo luogo censurato la declaratoria di inammissibilità della domanda giudiziale per danno all'immagine, formulata d'ufficio dal giudice di primo grado in relazione al capo di imputazione per false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.p.) e a quello per tentata corruzione (art. 56 e 317 c.p.p.), poiché così operando sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, dal momento che la norma in questione, e cioè l'art. 17, co.30-ter D.L. 78/2009, non contempla la rilevanza di ufficio della nullità.

2. In secondo luogo il Procuratore, "nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accolta l'assorbente censura svolta nel primo motivo di appello", ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che ha escluso la domanda attrice in relazione al reato di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496 c.p.p.) perché non rientrante fra quelli, contro la P.A., per i quali è consentita la condanna in sede contabile per danno all'immagine.

Ha sostenuto l'appellante che la sentenza è carente di motivazione in quanto il riferimento operato alla pronuncia della Corte costituzionale n. 335/2010 non è esaustivo, trattandosi di sentenza di inammissibilità/rigetto delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, e in quanto non vincolante per il giudice diverso da quello a quo.

Il Requirante ha osservato che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della pregressa giurisprudenza della stessa Sezione, che ha invece fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, fondata sulla constatazione che il riferimento testuale, contenuto nel secondo periodo del comma 30 ter, art. 17 D.L. n. 78/2009, ai "casi e modi" previsti dall'art. 7 della legge n. 97/2001 fosse

da riferirsi tanto al primo periodo di detto articolo quanto al secondo, e quindi che i "casi" in cui poteva farsi valere il danno all'immagine della pubblica amministrazione per fatto dei suoi dipendenti fossero sia quelli previsti dal primo periodo dell'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (reati dei p.u. contro la P.A.) che quelli del secondo periodo (reati che hanno cagionato un danno alla P.A.). Ragion per cui, ha concluso l'appellante, anche i reati di false dichiarazioni dovevano essere valutati ai fini del risarcimento del danno all'immagine.

3. Con specifico riferimento al reato di tentata concussione, il Requirente ha censurato l'ulteriore statuizione del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per danno all'immagine con riferimento al delitto di concussione tentata (artt. 56 e 317 c.p.), sull'assunto che la fattispecie tentata costituisce titolo autonomo di reato. Ha precisato l'appellante che tale connotato assume rilievo nell'ambito penale ma non opera nell'ordinamento civilistico, tanto più che i due reati, tentato e consumato, tutelano il medesimo bene, e tale impostazione ermeneutica, conforme al principio di ragionevolezza, non può che valere anche nell'ambito della responsabilità amministrativa.

4. Con un terzo motivo di gravame l'appellante in primo luogo ha contestato la riduzione in via equitativa, operata dal Collegio di prime cure, sia del danno da disservizio che del danno diretto, in quanto il primo era stato esattamente quantificato e provato dalla Procura e pertanto non poteva essere valutato in via equitativa dal Collegio.

Quanto al secondo, e cioè il danno diretto, ha censurato che lo stesso sia stato ridotto equitativamente dal Collegio senza alcuna motivazione che consentisse di ricavare i criteri posti a base della riduzione.

Ha infine osservato il Requirente che analogo vizio motivazionale inficia anche la riduzione di due terzi del danno all'immagine, fermo restando quanto fatto valere nel primo motivo di gravame, e cioè che la Sezione territoriale non poteva dichiarare d'ufficio l'inammissibilità della relativa azione.

Con memoria depositata il 5 gennaio 2012 si è costituito il signor S., il quale ha preliminarmente rilevato che l'atto di appello principale non gli è mai stato notificato.

Ha poi contestato la quantificazione del danno da violazione del vincolo sinallagmatico, in quanto basato su "una sorta di presunzione numerica" non dimostrata, e del danno all'immagine, perché non è stata tenuta in nessun conto la sua precedente condotta; nonché del danno da disservizio, poiché non vi è prova che la sua condotta abbia determinato un effettivo depauperamento dei servizi offerti dalla P.A.

L'interessato ha chiesto, preliminarmente, che sia concesso un termine all'A. per la notifica dell'appello principale anche al S.; in via principale, ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, avendovi egli già prestato acquiescenza.

Alla pubblica udienza del 19 A. 2013, su richiesta dell'Avvocato Allegro, la causa veniva rinviata all'8 novembre 2013, dando mandato all'Avv. Citro e all'Avv. Ciccarelli, in qualità di difensori del signor A., di notificare l'appello principale al signor S..

Alla odierna pubblica udienza, udito il consigliere relatore, l'Avv. Enrico Allegro per S. ha ribadito il permanere del difetto di notifica dell'appello principale e quindi l'inammissibilità del gravame, che dovrebbe travolgere anche l'appello incidentale del Procuratore regionale. Per tuziorismo, si è riportato all'atto di costituzione.

Il Pubblico Ministero ha confermato le richieste contenute nell'appello del Procuratore regionale, rilevando che allo stesso deve attribuirsi autonoma rilevanza, in quanto presentato entro un anno dal deposito della sentenza di primo grado.

DIRITTO

In via preliminare si dispone la riunione in rito dei due appelli, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Sempre in rito, va in primo luogo dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor A..

Risulta dagli atti che tale gravame è stato notificato alla Procura Regionale, alla Procura generale e all'Agenzia delle Dogane, la quale non è stata parte del giudizio di primo grado, mentre non è stato notificato al convenuto signor G. S., pure condannato in primo grado, al fine di rendere edotta la controparte della pendenza di una impugnazione e di permettere alla stessa di proporre, a sua volta, appello.

Nel caso di specie, alla pubblica udienza del 19 A. 2013 questo Collegio, rilevato il difetto di notifica e su richiesta del difensore del S., assegnava un termine ai difensori dell'appellante per procedere alla notifica dell'impugnazione principale anche al signor S.. Tale ordine, tuttavia, rimaneva disatteso.

Pertanto, permanendo il difetto di notifica dell'appello principale alla controparte, questo Collegio deve dichiararne l'inammissibilità.

2. Va quindi esaminata l'eccezione prospettata dal S., in merito alla inammissibilità derivata dall'appello incidentale a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello principale.

L'eccezione è infondata.

Come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea: ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata." (Cass. civ., 11.10.2006 n. 21745; 12.12.2001 n. 15687; 14.11.2001 n. 14167; 16.03.2000 n. 3045; 24.03.1999 n. 2773).

Questo principio di diritto elaborato con riferimento all'art. 334 c.p.c., e perciò alle impugnazioni civili ordinarie, ha però carattere generale e non può che estendersi anche al giudizio di responsabilità amministrativa per il rinvio dinamico contenuto all'art. 26 del regolamento.

L'ammissibilità o meno dell'appello incidentale, a cagione dell'inammissibilità dell'appello principale, ha formato oggetto di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità risolto con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3111 del 1982, per la quale l'impugnazione incidentale, se tempestivamente proposta ai sensi degli articoli 333 e 343 cpc, non è legata alle sorti di quella principale di cui non costituisce il necessario contrapposto. Infatti, la rilevata autonomia dell'appello incidentale lo rende indipendente dalle sorti della prima impugnazione, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, espressasi più di recente con le sentenze n. 3862 del 2004 e n. 14084 del 2010, secondo la quale solo l'impugnazione incidentale tardiva - cioè quella proposta, ancorché sia decorso il termine per impugnare, dalle parti che trovano nella impugnativa da altri promossa l'interesse ad un proprio gravame - perde ogni efficacia autonoma qualora, per qualsiasi motivo, sia stata dichiarata inammissibile l'impugnazione principale.

E tanto viene stabilito perché così si ripristina la situazione che aveva indotto l'appellante in via incidentale a non gravarsi contro la decisione di primo grado.

Pertanto, salvo che l'appello non debba essere qualificato in termini di appello condizionato all'accoglimento del motivo di gravame principale, il principio di diritto fissato è che seppure l'impugnazione per prima proposta viene dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale, che sia stata tempestivamente proposta, non ne è travolta e deve essere esaminata nel merito dal giudice del gravame.

Ciò posto, osserva il Collegio che, nella specie, ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ., l'impugnativa proposta dal Procuratore regionale va configurata come appello incidentale autonomo avente ad oggetto capi della sentenza di primo grado che non hanno già formato oggetto dell'impugnazione principale.

Risulta infatti che, in assenza di notifica della sentenza impugnata, lo stesso è stato tempestivamente proposto entro l'anno dal deposito e verte su motivi di impugnativa del tutto differenti da quelli proposti dall'appellante principale.

Facendo dunque applicazione dei principi sopra esposti, l'appello del Procuratore regionale, in quanto connotato da propria autonomia e tempestivamente proposto, deve ritenersi non travolto dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello principale.

3. Passando dunque ad esaminare i motivi di appello prospettato dal Procuratore regionale, il Collegio deve rilevare la fondatezza

del primo motivo di appello.

L'art. 17, comma 30 ter, quarto periodo del D.L. n. 78/2009 recita testualmente "Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".

Tale norma sanziona con la nullità quegli atti istruttori o processuali che siano stati adottati dal P.M. in violazione delle disposizioni introdotte nel primo e nel secondo periodo della norma in discorso.

Orbene, in presenza di una tale espressa qualificazione giuridica del tipo di invalidità che colpisce gli atti in questione, è necessario raccordare questa specifica ipotesi di nullità con le regole generali che ne disciplinano la rilevanza e la sanatoria nell'ambito del processo.

Com'è noto, l'art. 157 c.p.c. stabilisce che l'eccezione di nullità di un atto processuale - salvo che la legge non disponga che sia pronunciata d'ufficio - deve essere dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, specificando esplicitamente le ragioni dell'invalidità; in mancanza la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte o rilevata dal giudice (Cass. civ. n. 21632 del 2006).

Questa disposizione esplicita il più generale principio di cui all'art. 112 c.p.c., che impone al giudice di non pronunciarsi oltre i limiti determinati dalla domanda e sulle eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.

Condividendo le argomentazioni del Procuratore appellante, il Collegio osserva che, nella fattispecie all'esame, tale principio non risulta essere stato osservato dal Giudice di primo grado, che ha erroneamente dichiarato, d'ufficio, inammissibile la domanda giudiziale nella parte relativa al reato di false dichiarazioni sull'identità personale o su qualità personali proprie o di altri e al reato di tentata concussione, incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Con tale statuizione la Sezione regionale ha, di fatto, invalidato l'azione dell'Organo requirente in assenza della necessaria eccezione della controparte, cui incombeva l'onere di proporre la relativa domanda (art. 2907 c.c.; art. 99 c.p.c.).

Il Giudice di primo grado, infatti, a fronte di una norma che non contempla la rilevanza d'ufficio della nullità - circostanza che invece deve essere sempre espressamente prevista dalla legge - e senza darsi carico di motivare un proprio diverso convincimento - ha ritenuto di superare tale impedimento utilizzando impropriamente la diversa categoria dell'inammissibilità.

Invero si deve rilevare che, applicando correttamente il descritto quadro normativo, la sentenza di primo grado avrebbe dovuto valutare nel merito la fondatezza della domanda attorea nella sua interezza, restando la nullità di cui all'art. 17, comma 30 ter D.L. n. 78/2009 sanata dalla mancata eccezione di parte.

Su questo specifico punto sono recentemente intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, che con decisione n. 13/QM/2011 hanno offerto un inquadramento sistematico della questione.

In primo luogo è stato evidenziato che "sebbene la nullità possa essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse, essa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, poiché quest'ultimo per definizione non può avere interesse nella causa".

Le SS.RR. hanno quindi precisato che "la lettera e la logica della disposizione in esame collegano il rilievo della nullità ad una iniziativa di parte, tanto in via d'azione che - a fortori - di eccezione (eccezione che ha natura personale)".

Essendo, pertanto, la nullità sanata dalla mancata eccezione di parte, il capo della sentenza in discorso deve essere riformato, con accoglimento integrale della domanda relativa al danno all'immagine.

4. Dall'accoglimento di tale motivo di appello discende l'assorbimento del secondo motivo di gravame, dal momento che le argomentazioni con esso prospettate sono state proposte dal Procuratore solo per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta da questo Giudicante la censura svolta nel primo motivo di appello.

E, dunque, la domanda del Procuratore regionale sul danno all'immagine deve essere correttamente valutata dal Collegio nella sua interezza, essendo stata sanata, per la mancata eccezione di parte, la nullità dell'azione per danno all'immagine della Pubblica amministrazione in quanto non espletata nei confronti dei delitti contro la P.A. previsti al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

4.1 Anche con riferimento al delitto di concussione tentata (artt. 56 e 317 c.p.) si deve precisare che la doglianza del Procuratore è fondata.

La Sezione ha infatti pronunciato l'inammissibilità della relativa azione sulla base dell'assunto che la fattispecie tentata costituisce "titolo autonomo di reato", ma tale apodittica affermazione non consente di risalire all'iter logico giuridico seguito per sostenerne la rilevanza anche nell'ambito della responsabilità amministrativa.

Si osserva in proposito, in piena adesione alle argomentazioni del Procuratore appellante, che il riconoscimento dell'autonomia giuridica del tentativo nell'ambito del sistema penale quale titolo autonomo di reato è legato essenzialmente alla necessità di rispettare il principio costituzionale di legalità da cui discendono i corollari della riserva di legge, della tassatività e del divieto di analogia in materia penale, in base ai quali, a fronte dell'esigenza di prevenire l'esposizione a rischio dei beni giuridicamente protetti, viene garantito il favor rei.

Orbene, siffatti principi, che vincolano il sistema penale, non operano nell'ordinamento civilistico, sicché non emerge, dalla motivazione della sentenza impugnata, quale siano state le ragioni che hanno indotto la Sezione a dare precipuo rilievo alla distinzione tra concussione consumata e tentata, a tal punto da dichiarare inammissibile la domanda sul danno all'immagine conseguente a quest'ultimo reato.

Le fattispecie tentate non costituiscono un minus rispetto alle fattispecie consumate, bensì sono reati perfetti in cui la proibizione dei fatti descritti nelle norme incriminatrici di parte speciale viene estesa, in funzione anticipatoria rispetto alla consumazione, dalla norma di parte generale recata dall'art. 56 c.p.

Ebbene, la stretta correlazione che lega il delitto tentato e quello consumato deriva proprio dall'oggetto della tutela penale, poiché la norma sul delitto tentato non tutela un bene diverso da quello della norma incriminatrice primaria, ma ha per oggetto lo stesso bene: la ragione per cui si punisce il tentativo è esattamente la stessa per la quale si punisce il reato consumato.

Peraltro, anche in ambito penale, numerosi sono i casi in cui è stato ritenuto che gli effetti giuridici previsti dalla legge per le fattispecie consumate si producessero anche per quelle tentate (si pensi, ad esempio, alla procedibilità d'ufficio o a querela).

In tali casi è stata fatta applicazione del principio, enunciato dalla Cassazione, secondo cui pur costituendo il reato tentato una figura criminosa autonoma, non può ritenersi che in ogni caso, quando la legge si limita a fare riferimento all'ipotesi tipica, debba considerarsi esclusa quella tentata, dovendosi invece avere riguardo alla materia cui la legge si riferisce ed alla sua ratio, onde stabilire se sia compresa o meno l'ipotesi del tentativo (Cass. Ord. N. 201/1978).

Ritiene il collegio che tale impostazione ermeneutica, conforme al principio di ragionevolezza sotteso alla stretta correlazione tra delitto tentato e consumato data dall'unità dell'oggetto della tutela, non può che valere anche nell'ambito della responsabilità amministrativa per danno all'immagine di cui all'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009.

Peraltro è appena il caso di ricordare come l'attività delittuosa messa in atto dal S. e dall'A. sia stata interrotta, in flagranza di reato, ad opera dei militari dell'Arma, i quali hanno recuperato nell'immediatezza le banconote, in precedenza fotocopiate, oggetto della concussione. Sul punto, pertanto, irrilevanti appaiono le doglianze anche del S. in ordine alla mancata considerazione dei precedenti di servizio.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, il Collegio ritiene sussistere, nella specie, tutti gli elementi costitutivi del danno all'immagine dell'Amministrazione conseguente alla condotta tenuta dagli odierni appellati, atteso che i fatti descritti e ampiamente

provati nel giudizio di primo grado hanno certamente incrinato le aspettative di credibilità e di affidamento riposte dai cittadini nell'Amministrazione.

Pertanto anche il presente motivo di appello deve essere accolto.

5. Vanno infine accolte le censure del Requirente in ordine alla riduzione apportata in via equitativa dal primo giudice nella quantificazione del danno diretto, da disservizio e di immagine.

5.1. Quanto al danno da disservizio, deve ricordarsi che anche la sentenza impugnata fa menzione della nota in data 21.10.2009 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha comunicato alla Procura attrice le spese sostenute in conseguenza della vicenda illecita all'esame.

Spese dettagliatamente distinte in: spese di missione e di trattamento salariale del personale auditing inviato in missione presso la sede di Busto Arsizio; spese di missione dei funzionari inviati in sostituzione e supporto; spese relative alla quota di stipendio destinata alla trattazione della pratica; spese postali e di cancelleria, per un totale complessivo di euro 11.393,54.

Considerato che il danno da disservizio è stato comprovato nel suo preciso ammontare dalla Procura mediante produzione documentale, deve convenirsi con l'appellante che ciò impedisce la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. operata dai primi giudici, tenuto anche conto che la condotta dolosa dei convenuti avrebbe dovuto rendere preclusivo l'esercizio del potere riduttivo.

In conclusione, in merito alla sua quantificazione, ritiene il Collegio che possa condividersi quella operata dalla Procura, ragguagliata a euro 11.593,54.

5.2. Analoghe censure valgono per la quantificazione del danno diretto, conseguente allo svolgimento da parte di entrambi i convenuti, durante l'attività istituzionale di verifica fiscale, di consulenze esterne in favore di numerose ditte soggette a verifica, con violazione del vincolo sinallagmatico tra la prestazione lavorativa ed il salario liquidato; danno che la Procura aveva quantificato nel 10% degli emolumenti rispettivamente percepiti dai due dipendenti nel periodo di tempo in cui l'abuso d'ufficio accertato in sede penale risultava perpetrato (gennaio 2004 - marzo 2009), tenendo conto delle diverse retribuzioni dei due convenuti.

Siffatto danno è stato invece accorpato dalla Sezione al danno da disservizio per poi ridurre la somma complessiva così ricavata.

Orbene, anche per quanto attiene la liquidazione del danno diretto il difetto di motivazione in cui è incorso il primo giudice non consente di ricavare né l'ammontare né i criteri posti a base della riduzione operata equitativamente, cosicché la stessa deve essere riformata, con accoglimento della quantificazione effettuata dall'appellante nell'atto di citazione, pari ad euro 37.681,33.

5.3. Infine, con riferimento al danno all'immagine, la censura in ordine alla riduzione equitativa dello stesso a soli euro 8.000,00 in luogo di euro 24.000,00 indicati dal Procuratore è da ritenersi fondata anche in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di appello, tanto più che l'irragionevole riduzione di due terzi del danno in discorso - sottendendo una sorta di equivalenza del disvalore delle tre fattispecie delittuose considerate - appariva del tutto priva di sostegno motivazionale.

Deve essere pertanto riconosciuta la sussistenza, nel caso di specie, del danno all'immagine dell'amministrazione, nella misura indicata dall'attore pubblico, pari ad euro 24.000,00; misura che questo Collegio d'appello non ha motivo di non ritenere adeguata alla vicenda, alle caratteristiche e alla efficienza lesiva dei comportamenti tenuti dagli interessati.

Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello del Procuratore regionale merita accoglimento, nei sensi di cui in motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di appello, definitivamente pronunciando, in riforma della impugnata sentenza,

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello principale proposto da A. V. avverso la sentenza n. 191/2011, depositata il 28.03.2011, della Sezione giurisdizionale per la Lombardia;

- ACCOGLIE, nei sensi di cui in motivazione, l'appello proposto dal Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale della regione Lombardia e, per l'effetto,

- CONDANNA i signori A. V. e G. S. al risarcimento, in favore dell'Agenzia delle Dogane, del danno erariale pari a complessivi euro 73.224,87, a titolo di danno diretto (euro 37.681,33), da disservizio (euro 11.593,54) e all'immagine (euro 24.000,00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;

- CONDANNA altresì A. V. e G. S., in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano in Euro 1.585,94 (millecinquecentottantacinque/94).

- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'8.11.2013.

IL PRESIDENTE

Maria Fratocchi

L'ESTENSORE

Rita Loreto

Depositata il 9 maggio 2014

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi